



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

Class. 34.43.01 fasc. 19.28.1/2019

Allegati:

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
ex Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale [ID_VIP: 4724]
(cress@pec.minambiente.it)

Alla Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio – Assessorato alla Qualità dell'Ambiente.
Sezione Autorizzazione Ambientale – Servizio VIA e V.I.N.C.A.
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Oggetto: **LUCERA (FG): Metanodotto. "Allacciamento BIO ECOAGRIM S.r.l. di Lucera DN 100 (4") – 75 bar"**.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA, art. 23.

Proponente: Società Snam Rete Gas S.p.A.

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

E, p.c.

All'Ufficio di Gabinetto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS [ID_VIP: 4724]
(ctva@pec.minambiente.it)

Al Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
(mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it)

Alla Società Snam Rete Gas S.p.A.
(ingcos.tapug@pec.snam.it)



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la Legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l’altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”.

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di “*Ministero per i beni e le attività culturali*”.

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l’allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76.

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante “*Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208*”, registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell’11/02/2016).

CONSIDERATO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”, registrato alla Corte dei conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 236, la cui vigenza è subordinata all’attuazione di quanto disciplinato dall’art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169.

VISTO il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei Conti al numero 1-2971 del 30/08/2019.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale*”.



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

CONSIDERATO che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i." (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'allora Direzione Generale PBAAC.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3/2016 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici".

CONSIDERATO che la **Società Snam Rete Gas S.p.A.**, con nota prot. n. 711/OSA del 30/05/2019, ha presentato l'istanza per l'avvio del procedimento di VIA, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 152/2006, per la realizzazione del progetto denominato: "**Metanodotto. Allacciamento BIO ECOAGRIM S.r.l.**".

CONSIDERATO che la Società proponente nella documentazione allegata all'istanza di VIA di cui trattasi, ha evidenziato che il progetto era stato sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale, conclusasi con provvedimento sfavorevole all'esclusione VIA, n. 2081 del 20/12/2018, della Provincia di Foggia (competente al momento della presentazione della relativa istanza del 08/06/2017), autorità competente che ha ritenuto di dover sottoporre a VIA il progetto in quanto: "... *analizzato il progetto nel suo complesso, analizzate le pressioni ambientali e paesaggistiche alle quali è potenzialmente sottoposto il territorio interessato, la valutazione tecnica delinea profili di criticità*".

CONSIDERATO che, a seguito delle intervenute modifiche al D.Lgs. 152/2006, operate dal D. Lgs. 104/2017 (entrato in vigore il 21/07/2017 con decorrenza delle relative previsioni al 16/05/2017), la competenza per la valutazione della compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi è stata trasferita allo Stato.

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. DVA-RU.U.0018784 del 18/07/2019, ha comunicato "la procedibilità dell'istanza", avendo "... *verificata la completezza della documentazione trasmessa a corredo della suddetta istanza ...*", e l'avvenuta pubblicazione (ai sensi dell'art. 24, co. 1, del D.Lgs. n. 152/2006) nel proprio sito web della documentazione trasmessa dalla Società proponente.

CONSIDERATO che la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, con nota prot. n. 20264 del 22/11/2019, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia di comunicare le proprie valutazioni in merito all'intervento di cui trattasi.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**, esaminati gli elaborati del progetto e del SIA, ha espresso, nell'ambito del procedimento di VIA, le seguenti valutazioni endoprocedimentali, con nota prot. n. 6982 del 14/08/2019, che si riportano integralmente:

<In riferimento alla procedura in oggetto, si specifica preliminarmente che, in seguito ad una prima richiesta di informazioni da parte del progettista Texo S.r.l. del 14/04/2017, questo Ufficio ha già esaminato il progetto in oggetto esprimendo le proprie valutazioni con nota prot. 3736 del 19/05/2017. nell'ambito della procedura di assoggettabilità a VIA ex D. Lgs. 152/2006 e ai sensi della L.R. 11/2001, questo Ufficio ha comunicato alla Società proponente Snam Rete Gas S.p.A., con propria nota prot. 6541 del 18/09/2017, le proprie prescrizioni ai fini della tutela archeologica e paesaggistica. Tali prescrizioni sono state in seguito ribadite, nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica, alla Regione Puglia, con propria nota prot. 5631 del 27/06/2018, e acquisite in sede di conferenza di servizi, il 27/06/2018 e il 19/10/2018.



Esaminata la documentazione progettuale consultabile sulla piattaforma web dedicata del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e in particolare la documentazione relativa alla Verifica preventiva dell'interesse archeologico, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, conferma il parere già espresso e le relative prescrizioni di natura archeologica e paesaggistica di cui alla nota prot. n. 5631 del 27/06/2018, che, per completezza di documentazione, di seguito si riporta integralmente.

“Esaminata la documentazione progettuale trasmessa, in riferimento ai lavori specificati in progetto, si comunica per quanto attiene gli **aspetti archeologici** che le aree d'intervento non sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del D lgs. 42/2004. si rileva al contempo che l'area risulta contigua alle due aree archeologiche di Ripatetta e Mass. Selvaggi, entrambe sottoposte a tutela archeologica, e che pertanto l'intervento si colloca in un'area ad altissima rilevanza archeologica. Per quanto attiene gli **aspetti paesaggistici**, l'intervento proposto ricade nella Figura territoriale “Lucera e le Serre dei Monti Dauni” dell'Ambito paesaggistico “Tavoliere” ed interferisce, ai sensi del PPTR della Puglia, con la componente idrologica, bene paesaggistico: ‘Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche’, più specificatamente con il Torrente Vulgano.

Esaminati gli atti e considerato altresì che trattasi di opere di pubblica utilità, questa Soprintendenza esprime **parere favorevole** all'intervento, a condizione che siano rispettate le seguenti **prescrizioni**:

1. per quanto attiene gli aspetti di natura archeologica e relativamente ai lavori che comportano interferenze con suoli al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, si prescrive che tutti i lavori di scavo siano eseguiti con l'assistenza archeologica continuativa;
2. si ribadisce che, qualora dovessero emergere dati archeologici di particolare rilevanza, il seguito degli approfondimenti istruttori potrà comportare prescrizioni a tutela di elementi archeologicamente significativi, con conseguenti misure cautelative per la conservazione degli stessi;
3. si rappresenta, inoltre, che nell'ambito delle attività di assistenza archeologica, l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali ai sensi del DM 244/2019, per i quali si rimane in attesa della trasmissione dei relativi curricula per la verifica di tali requisiti;
4. per quanto attiene gli aspetti di natura **paesaggistica** le operazioni di scavo e movimentazione del terreno siano limitate e ridotte al minimo indispensabile così come il taglio di alberi o essenze arboree;
5. per quanto possibile, compatibilmente con la tipologia degli interventi in questione, a fine lavori sia ripristinato ovunque lo stato dei luoghi e il naturale profilo del terreno in tempi rapidi e congruenti con la fine delle lavorazioni;
6. siano rinaturalizzati i luoghi con essenze locali, avendo cura di verificare la reale rinaturalizzazione dell'area e l'attecchimento della vegetazione, anche negli anni a venire.” >

CONSIDERATO che la **Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS**, con nota prot. n. CTVA RU.U. 0003897 del 15/10/2019, ha convocato una riunione per il giorno 24/10/2019, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla quale ha partecipato il Responsabile del Procedimento della Direzione Generale ABAP.

CONSIDERATO che il **Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico**, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 10825 del 21/03/2020, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, come di seguito riportato:

< Si fa seguito alla nota di codesto Servizio prot. n. 20264 del 22/07/2019, nonché alla nota prot. 6982 del 14/08/2019 con cui la competente SABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (di seguito “Soprintendenza”) trasmette il proprio parere in merito ai lavori in oggetto.

Lo scrivente Servizio, visto il citato parere ed esaminata la documentazione progettuale comprensiva della Carta Archeologica del Rischio pubblicata sulla piattaforma web del Ministero dell'Ambiente, comunica quanto segue per quanto di competenza.

Preso atto di quanto riportato nel documento “Verifica preventiva dell'interesse archeologico” in merito al rischio archeologico “medio-alto” dell'area interessata dalle opere, e che la medesima “risulta contigua alle due aree archeologiche di Ripatetta e Mass. Selvaggi, entrambe sottoposte a tutela archeologica”, come sottolineato nel parere della Soprintendenza competente;



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

considerato peraltro che il tracciato delle opere di progetto risulta posizionato lungo la viabilità in uso;

si concorda con il parere favorevole formulato dalla Soprintendenza, condizionato alla prescrizione che “relativamente ai lavori che comportano interferenze con suoli al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali [...] tutti i lavori di scavo siano eseguiti con l’assistenza archeologica continuativa”.

Si concorda altresì con la prescrizione della Soprintendenza per cui “qualora dovessero emergere dati archeologici di particolare rilevanza, il seguito degli approfondimenti istruttori potrà comportare prescrizioni a tutela di elementi archeologicamente significativi, con conseguenti misure cautelative per la conservazione degli stessi” >.

CONSIDERATO quanto previsto dal vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con D.G.R. della Regione Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015.

CONSIDERATO che l’opera in progetto ricade interamente nella provincia di Foggia, interessando il solo comune di Lucera e che il tracciato attraversa aree sub pianeggianti utilizzate a seminativo, per una lunghezza complessiva di 1.052 m. L’allacciamento prende origine dal tratto di metanodotto in esercizio denominato Met. “All.to Helios DN 100 (4”) – 75 bar” e prevede la realizzazione di un impianto P.I.D.S. e di un’area impianto costituita da un P.I.L. telecontrollato, una valvola di ritegno (VDR) ed un P.I.D.A. terminale per il collegamento all’utente. All’interno di tale impianto sarà realizzato un fabbricato di tipo B5 con la struttura in c.a., necessario per l’alloggiamento delle apparecchiature di telecomando e telemisura.

CONSIDERATO che l’impianto P.I.D.S. e il metanodotto ricadono in aree tutelate *ex lege* ai sensi dell’art. 142, co. 1, lett. c), del D.Lgs. 42/2004, più precisamente in prossimità del margine della fascia di 150 m. dalle sponde dei torrenti Vulgano e Santa Croce e che comunque non sono previsti attraversamenti degli stessi torrenti e che il proponente dichiara che la vegetazione arborea e/o arbustiva verrà integralmente salvaguardata (cfr. pg. 24 della Relazione paesaggistica).

CONSIDERATO che l’art. 46, “Prescrizioni per Fiumi torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche”, delle NTA del PPTR, al co. 3, lett. b4), prevede che è ammissibile la “realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrate pubbliche e/o di interesse pubblico a condizione che siano dimostrata assoluta necessità e non siano localizzabili altrove” e che la Società proponente dichiara che “l’opera in oggetto è necessaria e non è delocalizzabile: il tracciato rappresenta il tracciato più breve al servizio di Bio Ecoagrim e l’unico possibile nel contesto in cui ne è richiesta la realizzazione” □ (cfr. pg. 24 della Relazione paesaggistica).

VALUTATO, pertanto, che il progetto proposto è compatibile con la disciplina prevista dalle NTA del PPTR.

CONSIDERATO che le opere in progetto interessano esclusivamente aree pianeggianti o sub pianeggianti e che, pertanto, non sono previsti ripristini morfologici.

CONSIDERATO che l’impatto paesaggistico, riconducibile alla realizzazione del metanodotto, può considerarsi temporaneo e legato essenzialmente al consolidamento degli interventi di ripristino che saranno effettuati e che consentiranno l’utilizzo agricolo del territorio interferito.

CONSIDERATO che il proponente prevede il “mascheramento” del solo impianto e punto di linea P.I.D.S., ricadente in area tutelata *ex lege* ai sensi del D.Lgs. 42/2004, con la realizzazione di filari misti di specie arboree e arbustive per le bordure sui quattro lati del manufatto in modo più naturale e meno geometrico possibile, in modo da ricreare la composizione delle siepi interpoderali o comunque delle formazioni vegetazionali presenti nelle aree adiacenti all’impianto.

RITENUTO necessario prevedere degli interventi di mitigazione o di mascheramento anche in prossimità degli impianti P.I.L.+ V.D.R.+ P.I.D.A.

EVIDENZIATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell’emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale, rimessa in realtà – per quanto di competenza di questo Dicastero - alla successiva determinazione del Ministro come stabilito dal DPCM n. 169 del 2019, art. 16, co. 2, lett m).



Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato a riguardo delle opere previste per il progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la proposta tecnica in oggetto e per le valutazioni sopra descritte, tra le quali le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere sopra riportato; considerate le valutazioni esposte nel contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP; la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per quanto di stretta competenza, esprime **parere tecnico istruttorio favorevole** alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto denominato **“Metanodotto. Allacciamento BIO ECOAGRIM S.r.l.”**, localizzato nel comune di Lucera (FG), nel rispetto anche delle indicazioni dettate dai sopra citati Uffici centrale e periferico di questo Ministero, precisando pertanto che la Società Snam Rete Gas S.p.A. deve osservare tutte le condizioni ambientali di seguito elencate dal n. 1 al n. 8:

- 1) Il Progetto Esecutivo dell'intervento di cui trattasi deve prevedere:
 - a) che qualsiasi opera di movimento terra superficiale, di scavo o di sondaggio nel sottosuolo (da realizzarsi lungo il tracciato previsto), che possa compromettere anche la stratigrafia archeologica, eventualmente introdotta in variante con il Progetto Esecutivo rispetto a quanto illustrato negli elaborati progettuali presentati con la procedura di cui trattasi, è soggetta alle prescritte autorizzazioni di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
 - b) un progetto di dettaglio relativo agli interventi di mitigazione dell'area degli impianti P.I.L.+V.D.R.+ P.I.D.A., con la piantumazione di nuclei di essenze arbustive e arboree autoctone, a macchia e a naturalità diffusa, evitando la disposizione a filari lungo la recinzione, in modo da realizzare un “mascheramento” degli impianti, più naturale possibile. La stessa tipologia di impianto dovrà essere adottata per la mitigazione dell'impatto paesaggistico dell'impianto P.I.D.S., per il quale viene invece proposta l'adozione di “filari misti di specie arboree e arbustive per le bordure sui quattro lati del manufatto”, che secondo la simulazione riportata nella Relazione paesaggistica (cfr. pg. 29), non risulta essere naturale, ma molto geometrica.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – 2. Fase di progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia.

- 2) La Società Snam Rete Gas S.p.A., con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso, deve:
 - a) comunicare l'inizio dei lavori - comprese le attività di predisposizione delle aree di cantiere - alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, inviando contestualmente il cronoprogramma delle attività – comprese quelle di impianto dei cantieri -, al fine di poter predisporre gli opportuni sopralluoghi del personale del predetto competente Ufficio periferico del MiBACT;
 - b) comunicare alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio il nominativo (con allegato *curriculum*) del personale specializzato archeologico incaricato della sorveglianza archeologica di cui alla condizione ambientale n. 3, rimanendo i relativi oneri a carico della stessa Società Snam Rete Gas S.p.A.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM - 3. Fase precedente la cantierizzazione

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia.



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- 3) La Società Snam Rete Gas S.p.A. deve provvedere a che:
- a) sia effettuata la sorveglianza archeologica continuativa in corso d'opera di tutti i lavori che richiedono scavo o movimento terra o che comunque incidano nel sottosuolo, comprese le opere di impianto dei relativi cantieri, ad opera di un archeologo fornito degli idonei requisiti di legge, con oneri a carico della Società Snam Rete Gas S.p.A. e che opererà seguendo le direttive della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio. Nell'ambito delle attività di assistenza archeologica, l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali ai sensi del DM n. 244/2019.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia.

- 4) In corso d'opera la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio può impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi collari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia.

- 5) Si prescrive alla Società Snam Rete Gas S.p.A.:

a) ai sensi dell'articolo 90, *Scoperte fortuite*, del D.Lgs. 42/2004, che se durante l'attività previste per la realizzazione del progetto di cui trattasi – comprese le attività di impostazione dei cantieri, ovvero delle relative opere connesse - dovessero essere casualmente ritrovati resti, relitti o manufatti di qualsiasi natura e di rilevanza archeologica, anche di dubbio interesse, sia immediatamente sospesa la specifica attività in atto e ne sia data immediata comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (Area funzionale: *Patrimonio archeologico*), la quale se ne ravviserà la necessità, fornirà le specifiche indicazioni per la verifica di quanto trovato e l'eventuale conservazione, richiedendo l'esecuzione di sondaggi preventivi ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 42/2004, rimanendo a carico del proponente la redazione e realizzazione – con oneri a proprio carico – di un relativo progetto dettagliato delle indagini da condurre, da sottoporre alla preventiva approvazione della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio;

b) di rendere edotto il Direttore dei Lavori e le Ditte incaricate dei lavori di quanto già in carico alla suddetta Società Snam Rete Gas S.p.A. relativamente agli obblighi derivanti dalle disposizioni stabilite dal suddetto articolo 90 e, quindi dagli articoli 161, 169 e 175, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico, con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione in caso di relative scoperte fortuite – anche dubbie - alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e alla contestuale sospensione dei lavori con mantenimento dello stato di fatto al fine di consentire le verifiche tecniche di legge da parte del medesimo competente Ufficio periferico di questo Ministero.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia.

- 6) Per le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio che si rendessero necessarie per l'esecuzione delle opere (posto che comunque il proponente dichiara, nel SIA e nella Relazione paesaggistica, che sarà



utilizzata unicamente la viabilità esistente), nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, deve essere effettuato in continuità con il termine dei relativi lavori, il recupero e il ripristino tipologico dei siti impegnati dalle relative opere e cantieri, con particolare riguardo al ripristino dello stato *ante operam* delle aree soggette a vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, co. 1, lett. c), del D.Lgs. 42/2004, rispettandone la relativa destinazione originaria.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 5. Fase di rimozione e smantellamento del cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia.

- 7) La Società Snam Rete Gas S.p.A., entro sei mesi dal termine della realizzazione del progetto, deve consegnare alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio ed alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio:

- a) una relazione, corredata da adeguati elaborati fotografici, con la quale darà conto del recepimento di tutte le condizioni ambientali indicate dal numero 1) al numero 6).

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST-OPERAM – 6. Fase precedente la messa in esercizio

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio

Ufficio MiBACT coinvolto: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia.

- 8) La Società Snam Rete Gas S.p.A. in fase di esercizio ha l'obbligo:
- a) per tutti gli interventi di mitigazione realizzati su indicazione della presente procedura, al loro mantenimento in perfetto stato di conservazione al fine di non costituire essi stessi un elemento di degrado delle qualità paesaggistiche dei luoghi interessati;
- b) per gli interventi di specifica mitigazione vegetazionale, all'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze entro un anno dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui prima saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo nuovo obbligo di verifica annuale, prevedendo comunque le necessarie cure culturali per un periodo non inferiore ai cinque anni.

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM – 7. Fase di esercizio

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia.

Il Responsabile del Procedimento

UOTT n. 5 - Arch. Carmela Iannotti

(tel. 06/6723.4566 – carmela.iannotti@beniculturali.it)



Il Dirigente del Servizio

Arch. Roberto Banchini

Firmato digitalmente da

**ROBERTO
BANCHINI**

CN = BANCHINI
ROBERTO
O = MIBACT
C = IT

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Federica GALLONI)



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it